

Controlli ufficiali

Il nuovo regolamento europeo 2017/625

La formazione del personale addetto

di Antonio Menditto*, Anna Giovanna Fermani**, Gualtiero Fazio***, Alfredo Pecoraro****, Maria Cristina Bisso****, Salvatore Bavetta****, Fabrizio Anniballi*, Bruna Auricchio*, Monica Gianfranceschi*, Dario De Medici*, Emiliana Falcone*, Raffaella Gargiulo*, Camilla Marchiafava******, Paolo Stacchini*

* Dipartimento Sicurezza alimentare, Nutrizione e Sanità pubblica veterinaria, Istituto superiore di Sanità.

** Struttura semplice Servizio Tutela igienico-sanitaria Alimenti origine animale, Unità operativa complessa Igiene degli Alimenti di origine animale, Dipartimento di Prevenzione, Asl Latina.

*** Struttura semplice Ispezione dei Prodotti della pesca e dell'acquacoltura, Struttura complessa Igiene degli Alimenti di origine animale, Asl 2 Sistema Sanitario Regione Liguria.

**** Struttura complessa Igiene degli Alimenti di origine animale, Asl 3 Sistema sanitario Regione Liguria.

***** Unità operativa veterinaria Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche, Asl Napoli 3 Sud.

***** Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto superiore di Sanità

Il nuovo regolamento europeo sui controlli ufficiali ha introdotto importanti novità in tema di formazione del personale addetto. Vediamo quali

I presente articolo è l'ottavo di una serie dedicata al regolamento (UE) 2017/625 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sul-

la sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari [...]» (di seguito regolamento sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, Rcu).

Adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 marzo 2017, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 aprile 2017, è entrato in vigore il 27 aprile dello stesso anno. Le disposizioni in esso contenute dovranno essere applicate in via principale a partire dal 14 dicembre 2019, in sostituzione del regolamento (CE) 882/2004 (di seguito, Rcu_old). Nei precedenti lavori sono stati oggetto di trattazione:

- gli aspetti legislativi e la tempistica di attuazione, l'oggetto e l'ambito di applicazione del Rcu¹;

¹ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (I parte) di Antonio Menditto, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Paolo Stacchini, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 8/2017, alle pagine 23-39.

- il tema della terminologia (concetti, termini e definizioni) utilizzata nel Rcu²;
- il sistema di controllo che le autorità competenti devono porre in essere per garantire un efficace svolgimento delle attività e dei processi inerenti alle attività di controllo ufficiale³.
- i metodi e le tecniche dei controlli ufficiali⁴;
- la documentazione scritta dei controlli ufficiali⁵;
- l'audit degli operatori della filiera agro-alimentare⁶;
- la certificazione ufficiale⁷.

Con questo ottavo lavoro ci si propone di approfondire il tema della formazione del personale delle autorità competenti (Ac) addetto ai controlli ufficiali (Cu).

In base all'articolo 5 "Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico", paragrafo 4, del Rcu: «Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

- a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di

competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e

c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso».

Inoltre: «Le autorità competenti, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue controlli ufficiali e altre attività ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c)».

Oltre che nei sopracitati articolo 5 e allegato II, capo I, nel Rcu, il tema della formazione, inclusa quella del personale operante nei laboratori ufficiali, è oggetto di un'ampia e articolata trattazione, in particolare:

- nei considerando 28, 71, 83, 96 e 98;
- negli articoli 18, 49, 81, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101, 110, 120 e 130;
- nell'articolo 29, sebbene indirettamente.

Nonostante l'entrata in vigore del Rcu, le disposizioni del Rcu_old in materia di formazione dovranno continuare ad essere applicate fino al 13 dicembre 2019. Dopo tale data, diverranno ap-

² Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (II parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Virginia Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 9/2017, alle pagine 19-39.

³ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (III parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Alfredo Pecoraro, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 1/2018, alle pagine 25-37.

⁴ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (IV parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 2/2018, alle pagine 22-31.

⁵ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (V parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 3/2018, alle pagine 30-47.

⁶ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (VI parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Gualtiero Fazio, Maria Cristina Bisso, Salvatore Bavetta, Fabrizio Anniballi, Bruna Auricchio, Monica Gianfranceschi, Dario De Medici, Emiliana Falcone, Raffaella Gargiulo, Paolo Stacchini, Alfredo Pecoraro, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 4/2018, alle pagine 33-53.

⁷ Vedi l'articolo "Controlli ufficiali. Il nuovo regolamento europeo 2017/625" (VII parte) di Antonio Menditto, Anna Giovanna Fermani, Alfredo Pecoraro, Emiliana Falcone, Paolo Stacchini, pubblicato su "Alimenti&Bevande" n. 5/2018, alle pagine 37-58.

plicabili i precetti del Rcu.

Nel Rcu_old, la formazione del personale delle Ac addetto ai Cu e del personale operante nei laboratori ufficiali è oggetto di trattazione:

- nei considerando 12 e 18;
- negli articoli 6, 32, 42, 46, 50 e 51;
- nell'articolo 5, sebbene indirettamente;
- nell'allegato II, capo I;
- nell'allegato VI.

Il presente lavoro, anche se di portata generale, tratta il tema della formazione con particolare riferimento ai Cu eseguiti dalle Ac di cui all'articolo 2 "Autorità competenti", primo comma, prima frase, del decreto legislativo 193/2007, che recita: «Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, [...], le autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze [...]».

Nel merito, il Piano nazionale integrato 2015-2018 fornisce ulteriori elementi di chiarimento: "Il decreto legislativo 193/2007 [...] individua nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti per la sicurezza alimentare e per gli interventi ordinari in Sanità pubblica veterinaria e Polizia veterinaria [...]".

La formazione e il Rcu_old

I considerando e l'articolato del Rcu_old che trattano, in via principale o secondaria, il tema della formazione sono, di seguito, esaminati nel dettaglio.

Considerando del Rcu_old e formazione

In base al considerando 12, i Cu sono da effettuarsi utilizzando tecniche appropriate sviluppate a tal fine, compresi controlli routinari di sorveglianza (*routine surveillance checks*) e controlli più intensivi, quali ispezioni, verifiche, audit, campionamenti e l'esame di campioni. La corret-

ta attuazione delle tecniche di cui sopra esige un'adeguata formazione del personale addetto ai Cu. Occorre anche una formazione per assicurare che le Ac prendano decisioni in modo uniforme, in particolare per quanto concerne l'attuazione dei principi Haccp (analisi di rischio e punti critici di controllo).

In base al considerando 18, la designazione di laboratori di riferimento comunitari (Eurl) e nazionali (Lnr) deve contribuire ad assicurare un'elevata qualità e uniformità dei risultati analitici. Tale obiettivo può essere raggiunto, tra l'altro, mediante la formazione del personale di laboratorio.

Articolo 6 e allegato II, capo I del Rcu_old

Ai sensi dell'articolo 6 "Personale che esegue controlli ufficiali", le Ac assicurano che tutto il loro personale che esegue i CU:

«a) riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II, capo I (vedi di seguito, n.d.r.);

b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base regolare;

c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare (*multidisciplinary cooperation*, in lingua inglese)».

Nell'allegato II "Autorità competenti", capo I, sono elencate le «tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali». Tali tematiche sono riportate nella prima colonna della Tabella 3, pubblicata a pagina 48, dove sono confrontate con le tematiche di cui all'allegato II, capo I, del Rcu.

Altri articoli del Rcu_old e formazione

In base all'articolo 32, i "laboratori comunitari di riferimento" per i mangimi e gli alimenti elencati nell'allegato VII del Rcu_old sono responsabili, tra l'altro, di:

«[...];

d) condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei Paesi in via di sviluppo;
[...]».

Ai sensi dell'articolo 42 "Principi per l'elaborazione dei Piani di controllo nazionali pluriennali" (Pcnp) paragrafo 2, ciascun Pcnp contiene informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato. Le informazioni di cui sopra, tra l'altro, vertono: [...] «h) sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6; [...]».

In base all'articolo 46 "Controlli comunitari nei Paesi terzi", paragrafo 1: «Esperti della Commissione possono effettuare controlli ufficiali in Paesi terzi al fine di verificare [...] la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del Paese terzo alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e a quella sulla salute degli animali. [...]. Tali controlli ufficiali prendono in considerazione, tra l'altro, «: [...] c) la formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali; [...]».

Ai sensi dell'articolo 50 "Sostegno ai Paesi in via di sviluppo", paragrafo 1: «Secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3, possono essere adottate e mantenute, fintantoché abbiano effetti comprovati, una serie di misure atte ad assicurare che i Paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento: [...] f) partecipazione del personale dei Paesi in via di sviluppo preposto ai controlli ai corsi di formazione di cui all'articolo 51» (si veda, di seguito, *n.d.r.*).

Conformemente all'articolo 51 "Formazione del personale preposto ai controlli", paragrafo 1, la Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle Ac degli Stati membri (Sm) responsabile dei Cu previsti dal Rcu_old. Tali corsi di formazione servono a sviluppare un approccio armonizzato ai Cu negli Sm e possono comprendere, in particolare, una formazione:

«a) sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e

sul benessere degli animali;

- b) sui metodi e sulle tecniche di controllo, come l'audit dei sistemi concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- c) sui controlli da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità;
- d) sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti».

In base al paragrafo 2 dell'articolo 51: "I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperti a partecipanti di Paesi terzi, in particolare dei Paesi in via di sviluppo".

In base al paragrafo 3 dell'articolo 51: "Norme dettagliate per l'organizzazione di corsi di formazione possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3".

In base all'articolo 26 "Principi generali" del capo IV "Finanziamento dei controlli ufficiali": «Gli Stati membri garantiscono che per predisporre il personale e le altre risorse necessarie per i controlli ufficiali siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse.

Nell'allegato VI "Criteri da prendere in considerazione per il calcolo delle tasse" sono presi in considerazione: «1. Stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali. 2. Costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati. 3. Costi di analisi di laboratorio e di campionamento».

In base all'articolo 5 "Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali", paragrafo 1: «L'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo [...]. In base al paragrafo 2, le autorità competenti possono delegare compiti specifici ad un dato organismo di controllo soltanto se sono soddisfatti una serie di criteri, alcuni dei quali richiedono un'adeguata formazione. In particolare, alla lettera b), punto ii), è richiesto che l'organismo di controllo disponga «di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto».

La formazione e il Rcu

Nel Rcu, la formazione del personale delle Ac addetto ai Cu e altre attività ufficiali (Aau) e del personale operante nei laboratori ufficiali è oggetto di un'ampia e articolata trattazione, in particolare:

- nei considerando 28, 71, 83, 96, 98;
- nell'articolo 5 "Obblighi generali relativi alle autorità competenti e alle autorità di controllo competenti per il settore biologico" di cui al capo I "Autorità competenti" del titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 18 "Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano" di cui alla sezione II "Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori", capo II "Controlli ufficiali" del titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 49 "Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri" di cui alla sezione II "Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri", capo V "Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione" del titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- nell'articolo 81 "Costi" di cui al capo VI "Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali" del titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- negli articoli 88 "Firma e rilascio di certificati ufficiali" e 91 "Attestati ufficiali" di cui al capo VII "Certificazione ufficiale" del titolo II "Controlli ufficiali e altre attività ufficiali negli Stati membri";
- negli articoli 94 "Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea", 95 "Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali", 96 "Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali", 97 "Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della cate-

na agroalimentare" e 101 "Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento", di cui titolo III "Laboratori di riferimento e Centri di riferimento";

- nell'articolo 110 "Contenuto dei PcnP" di cui al titolo V "Programmazione e relazioni";
- nell'articolo 120 "Controlli della Commissione in Paesi terzi" di cui al capo I "Controlli della Commissione" del titolo VI "Attività dell'Unione";
- nell'articolo 130 "Formazione e scambio del personale" di cui al capo III "Formazione del personale delle autorità competenti e di altre autorità" del titolo VI "Attività dell'Unione".

I considerando e l'articolato del Rcu di cui sopra – che trattano in via principale o secondaria il tema della formazione – sono, di seguito, esaminati nel dettaglio.

Considerando del Rcu e formazione

In relazione alla "Legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare" ("Union Agri Food Chain Legislation", Uafc) e ai Cu svolti dalle Ac degli Stati membri, le motivazioni alla base della formazione sono espresse nei considerando riportati di seguito:

- in base al considerando 28, la corretta applicazione ed esecuzione della normativa rientrante nell'ambito di applicazione del Rcu richiedono una conoscenza adeguata sia di tali normativa sia delle norme del Rcu stesso. È quindi importante che il personale addetto ai Cu e alle altre attività ufficiali (Aau) riceva regolarmente una formazione sulla legislazione applicabile, conformemente al suo ambito di competenza professionale, oltre che in merito agli obblighi derivanti dal Rcu;
- nel considerando 71 viene rappresentato che i Cu e le Aau dovrebbero avvalersi di metodi analitici, di prova e diagnostici conformi ai più avanzati standard scientifici e tali da garantire risultati solidi, affidabili e comparabili in tutta l'Unione. Al fine di garantire il miglioramento continuo delle attività di laboratorio, la Commissione dovrebbe poter designare i laboratori di riferimento dell'Unione europea (Eurl) e poter contare sulla loro assistenza specialisti-

ca, per tutti i settori della filiera agroalimentare ove esiste necessità di risultati precisi e affidabili in materia di analisi, di prova e diagnosi. I Eurl dovrebbero segnatamente garantire che i laboratori nazionali di riferimento (Lnr) e i laboratori ufficiali dispongano di informazioni aggiornate sui metodi disponibili, organizzare o partecipare attivamente alle prove comparative interlaboratorio e offrire corsi di formazione per i Lnr o i laboratori ufficiali;

- nel considerando 83 viene rappresentato che l'esecuzione di Cu e Aau efficaci ed efficienti, e in definitiva la sicurezza e la sanità umana, animale e vegetale e la tutela dell'ambiente, dipendono anche dal fatto che le Ac dispongano di personale adeguatamente formato, in possesso di un'idonea conoscenza di tutto quanto sia rilevante per la corretta applicazione della legislazione dell'Unione. La Commissione dovrebbe erogare formazione idonea e specifica al fine di promuovere un approccio uniforme ai Cu e alle Aau delle Ac, al fine di promuovere la conoscenza della Uafcl e delle pertinenti prescrizioni nei Paesi terzi. Tale formazione dovrebbe essere offerta al personale delle Ac nei Paesi terzi, tenendo conto delle specifiche esigenze dei Paesi in via di sviluppo di sostenere i propri controlli ed eventualmente le conseguenti azioni di esecuzione, affinché possano soddisfare i requisiti applicabili all'importazione di animali e merci nell'Unione;
- in base al considerando 96, anche al fine di completare il Rcu con norme specifiche che disciplinano i Cu e le Aau nei settori di competenza, anche in materia di qualificazione e formazione del personale [...] è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Tfue. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. [...];
- nel considerando 98, viene rappresentata l'opportunità di attribuire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del Rcu, compresi, tra l'altro, [...] le attività di formazione e i programmi di scambio di personale tra gli Sm

[...]. È altresì rappresentata l'opportunità che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Autorità competenti e autorità di controllo competenti per il settore biologico: gli obblighi generali

Le Ac e le autorità di controllo competenti per il settore biologico (Accsb), ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 assicurano che:

«Il personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali:

- a) riceve, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consente di svolgere i propri compiti con competenza e di effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in modo coerente;
- b) si mantiene aggiornato nel proprio ambito di competenza e riceve, se del caso, ulteriore formazione su base regolare; e
- c) riceve formazione sui temi di cui al capo I dell'allegato II e sugli obblighi inerenti alle autorità competenti in forza del presente regolamento, se del caso.

Inoltre, le Ac, le Accsb e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue Cu e Aau riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c»).

In base all'articolo 5, paragrafo 5: «Se tra i servizi di un'autorità competente esiste più di un'unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci tra le varie unità».

Norme specifiche su controlli ufficiali e azioni delle autorità competenti sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

In base al paragrafo 1 dell'articolo 18, i Cu effettuati per verificare la conformità alle norme di

cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Rcu, in relazione ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprendono la verifica della conformità alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 1069/2009 e 1099/2009, a seconda dei casi.

Nel paragrafo 2 vengono elencate le attività di Cu che devono essere svolte (ispezione *ante mortem*, ispezione *post mortem*, altri controlli ufficiali presso macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, controllo dell'igiene della produzione delle carni; presenza di residui di medicinali veterinari e contaminanti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, audit delle buone prassi igieniche e delle procedure basate sui principi Haccp, prove di laboratorio per rilevare la presenza di agenti zoonotici e malattie animali nonché per verificare la conformità ai criteri microbiologici come definiti all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) 2073/2005, trattamento e smaltimento di sottoprodotti di origine animale e di materiale specifico a rischio, salute e benessere degli animali).

In base al paragrafo 3, «sulla base di un'analisi del rischio, l'autorità competente può consentire al personale del macello di assistere nell'esecuzione dei compiti connessi ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 2 presso gli stabilimenti che macellano pollame o lagomorfi, o presso gli stabilimenti che macellano animali di altre specie, di svolgere specifici compiti di campionamento e analisi relativi a tali controlli, a condizione che il personale: a) operi in modo indipendente dal personale del reparto produzione del macello; b) abbia ricevuto una formazione adeguata per svolgere tali compiti; e c) svolga tali compiti in presenza del veterinario ufficiale o dell'assistente ufficiale, seguendone le istruzioni».

In base al paragrafo 10: «Ai fini dell'articolo 30, è consentita la delega a una o più persone fisiche di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali di cui al presente articolo». Tali persone fisiche, in base all'articolo 30, lettera b, «i) possiedono le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire i compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati; ii) possiedo-

no le qualifiche e l'esperienza adeguate; iii) agiscono in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti riguardanti i controlli ufficiali che sono stati loro delegati». A loro volta, la competenza, la qualifica e l'esperienza delle persone fisiche non possono prescindere da una adeguata formazione.

Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

La delega di determinati compiti riguardanti i Cu ad un organismo delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è effettuata in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata dei compiti riguardanti i Cu che l'organismo delegato può eseguire e delle condizioni alle quali esso può eseguirli (articolo 29). Inoltre, devono essere poste in essere procedure atte a garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra l'autorità competente che delega e l'organismo delegato. Oltre alle condizioni di cui sopra, la delega può essere effettuata se l'organismo delegato:

- possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
- dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;
- è imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;
- opera ed è accreditato conformemente alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 "Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati.

Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

In base al paragrafo 1 dell'articolo 49, al fine di verificare la conformità con le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le Ac effettuano Cu sulle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 47, paragrafo 1, all'arrivo della partita al posto di controllo frontaliero. Tali Cu comprendono controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici.

In base al paragrafo 2: «I controlli fisici sono eseguiti laddove riguardino:

- a) animali, ad eccezione di animali acquatici, o carni e frattaglie commestibili, da un veterinario ufficiale, che può essere assistito da personale formato in ambito veterinario conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle autorità competenti a tal fine;
- b) animali acquatici, prodotti di origine animale diversi da quelli di cui alla lettera a), del presente paragrafo, materiale germinale o sottoprodotti di origine animale, da un veterinario ufficiale o da personale formato conformemente alle prescrizioni stabilite ai sensi del paragrafo 5 e designato dalle Ac a tal fine;
- c) piante, prodotti vegetali o altri oggetti, da un responsabile fitosanitario ufficiale».

In base al paragrafo 5: «La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento con riguardo alle norme che stabiliscono prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale di cui al paragrafo 2 del presente articolo per l'esecuzione dei controlli fisici presso i punti di controllo frontalieri».

Costi

Le tariffe o i diritti che devono essere riscossi in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 79, paragrafo 2, sono determinati sulla base dei costi che devono essere sostenuti, nella misura in cui questi ultimi derivino dai controlli ufficiali in questione (articolo 81). Tra le voci di costo elencate alla lettera e) figura: «il costo della formazione del personale di cui alla let-

tera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti».

Firma e rilascio di certificati ufficiali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 88, «i certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti».

Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché siano imparziali ed esenti da qualsiasi conflitto di interessi

Ai sensi del paragrafo 2, «le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

- siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e
- abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento».

Attestati ufficiali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 91, «quando il presente regolamento o le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo».

In base al paragrafo 3, le Ac «provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:

- sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall'attestato ufficiale; e
- abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:
 - le norme la conformità alle quali è certificata dall'attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;
 - le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento».

Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'UE

40

In base al paragrafo 1 dell'articolo 94, i Eurl contribuiscono al miglioramento e all'armonizzazione dei metodi di analisi, prova o diagnosi da utilizzare nei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, e dei dati relativi alle analisi, prove e diagnosi da essi generati.

In base al paragrafo 2, i Eurl designati sono responsabili di una serie di compiti (nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei laboratori di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 36, del regolamento (UE) 652/2014), tra cui (lettera e) «condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da Paesi terzi».

Designazione dei Centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 95, «la Commissione designa, mediante atti di esecuzione, i Centri di riferimento dell'Unione europea per il

benessere degli animali che sostengono le attività svolte dalla Commissione e dagli Stati membri in relazione all'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f)».

In base al paragrafo 3, «i Centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali», tra l'altro, «[...] b) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica su rapporto uomo-animale, comportamento animale, fisiologia animale, genetica animale, salute e nutrizione animale in relazione al benessere degli animali, e aspetti di tale benessere connessi all'impiego commerciale e scientifico degli animali; c) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera a) e nelle questioni etiche relative agli animali, e di personale di sostegno ove necessario; [...] d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel campo della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale, inclusi gli studi eseguiti e le azioni intraprese da altri Centri di riferimento dell'Unione europea per il benessere degli animali».

Responsabilità e compiti dei Centri di riferimento dell'UE per il benessere degli animali

Come affermato nell'articolo 96, i laboratori di riferimento dell'UE per il benessere degli animali sono responsabili di una serie di compiti di sostegno (nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei Centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione, a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 652/2014), tra cui: «a) fornire assistenza scientifica e tecnica nell'ambito della loro missione anche, se del caso, sotto forma di assistenza coordinata, alle reti e organismi nazionali di sostegno pertinenti nel settore disciplinato dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f) [...] c) svolgere corsi di formazione per il personale delle reti e degli organismi nazionali di sostegno

scientifico di cui alla lettera a), per il personale delle autorità competenti e per esperti dei Paesi terzi».

Designazione dei Centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della catena agroalimentare

In base al paragrafo 1 dell'articolo 97, «la Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, i Centri di riferimento dell'Unione europea che sostengono le attività della Commissione e degli Stati membri per prevenire, individuare e contrastare le violazioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente».

In base al paragrafo 3: «I Centri di riferimento dell'Unione europea per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare, tra l'altro, [...] b) possiedono un elevato livello di competenza scientifica e tecnica nei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2) e nella scienza forense applicata in quei settori, al fine di conseguire la capacità di svolgere o coordinare ricerche ai livelli più avanzati in materia di autenticità e integrità delle merci e di sviluppare, applicare e convalidare i metodi da utilizzare per la rilevazione di violazioni delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente; c) dispongono di personale debitamente qualificato con una formazione adeguata nei settori di cui alla lettera b) e del personale di sostegno necessario; [...] d) garantiscono che il personale abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali nei settori di cui alla lettera b) e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi della ricerca a livello nazionale, dell'Unione e internazionale in quei settori».

Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

In base al paragrafo 1 dell'articolo 101, i Lnr, nell'area di loro competenza, svolgono una serie di compiti, tra cui (lettera f), «se necessario, svolgono corsi di formazione per il personale dei laboratori ufficiali designati ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1».

Ai sensi del paragrafo 2: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144, al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla definizione di responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo». Tali atti delegati si limitano a garantire la coerenza con eventuali responsabilità e compiti aggiuntivi per gli EurL adottati a norma dell'articolo 99, paragrafo 2».

Contenuto dei Piani di controllo nazionali pluriennali

In base al paragrafo 1 dell'articolo 110, «i Piani di controllo nazionali pluriennali (Pcnp) sono preparati in modo da garantire che siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità dei criteri fissati all'articolo 9 e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27».

In base al paragrafo 2, «i Pcnp contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale nello Stato membro interessato in ciascuno dei settori disciplinati e almeno le seguenti informazioni:

- gli obiettivi strategici del Pcnp e il modo in cui le priorità dei controlli e l'allocazione delle risorse rispecchiano tali obiettivi;
- la classificazione dei controlli ufficiali in base al rischio;
- la designazione delle autorità competenti e dei loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché le risorse di cui esse dispongono;
- se del caso, la delega di compiti agli organismi delegati;
- l'organizzazione e la gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti;
- i sistemi di controllo applicati ai diversi settori e il coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori;
- le procedure e soluzioni introdotte per ga-

rantire la conformità agli obblighi delle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

- la formazione del personale delle autorità competenti;
- le procedure documentate di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- l'organizzazione e il funzionamento generali dei piani di emergenza in conformità della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- l'organizzazione generale della collaborazione e dell'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri».

Controlli della Commissione in Paesi terzi

In base al paragrafo 1 dell'articolo 120, «gli esperti della Commissione possono eseguire controlli in Paesi terzi, al fine di: a) verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del Paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; b) verificare la capacità del sistema di controllo del Paese terzo di garantire che le partite di animali e merci esportate nell'Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti; c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause di problemi ricorrenti o emergenti in relazione alle esportazioni di animali e di merci da un Paese terzo».

In base al paragrafo 2, i controlli di cui al paragrafo 1 tengono conto di una serie di aspetti elencati nelle lettere da a) ad h), tra cui (lettera b) «della formazione del personale dell'autorità competente del Paese terzo per l'esecuzione dei controlli ufficiali».

Formazione e scambio del personale

In base al paragrafo 1 dell'articolo 130, la Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Sm interessati, attività di formazione per il personale delle Ac e, se del caso, per il

personale di altre autorità degli Stati membri coinvolte nelle indagini sulle possibili infrazioni al presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

In base al paragrafo 2, «le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali negli Stati membri. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione:

- sul presente regolamento e sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i controlli ufficiali e per le altre attività ufficiali delle autorità competenti;
- su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Ai sensi del paragrafo 3, le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle Ac di Paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione».

In base al paragrafo 4, «le autorità competenti provvedono affinché le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nei programmi di formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze».

In base al paragrafo 5, «la Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Stati membri, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle autorità competenti che esegue controlli ufficiali o altre attività ufficiali. Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle autorità competenti da uno Stato membro all'altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le autorità competenti interessate».

Ai sensi del paragrafo 6, «la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. [...]».

Formazione del personale delle autorità competenti

Nell'allegato II, capo I "I temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali", del Rcu sono elencati i temi per la formazione del personale che esegue i Cu e le Aau. Tali tematiche sono riportate nella *Tabella 3*, pubblicata a pagina 48, dove sono confrontate con le tematiche di cui all'allegato II, capo I, del Rcu.

Accordo Stato-Regioni e formazione del personale delle autorità competenti

Con l'accordo Stato-Regioni 46/Csr 2013 del 7 febbraio 2013, sono state emanate le "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle Asl in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria", di seguito "Linee guida". L'accordo rientra, inoltre, nelle verifiche degli adempimenti di competenza del Comitato Lea, di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Le Linee guida si compongono di quattro capitoli.

Articolazione delle "Linee guida"

Il capitolo 1 costituisce una linea guida per i tre livelli delle Ac sanitarie per:

- pervenire al miglioramento delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di "efficacia", "appropriatezza", "coerenza" e "qualità";
- assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall'articolo 4 (6) del regolamento (CE) 882/2004.

Nel capitolo 1, vengono proposti "«elementi di conformità» (best practices) ed «evidenze oggettive» (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), ovvero quegli elementi (anche se non gli unici possibili) che contribuiscono al rafforzamento dei Sistemi di gestione e della capacità di «governance» delle autorità competenti". Vengono promossi il consolida-

mento degli strumenti di programmazione, rendicontazione, monitoraggio e verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale svolte, attraverso un sistema ciclico che consente alla direzione sanitaria un riesame periodico dei risultati delle attività svolte e pone le basi per un miglioramento continuo delle performance. Oltre ai criteri e le modalità operative previsti dal regolamento (CE) 882/2004, sono state prese in considerazione le norme nazionali a cui bisogna riferirsi nella operatività della Ac nonché alcuni aspetti di miglioramento dell'organizzazione, al fine di assicurare il funzionamento di tutti i livelli delle Ac. Gli elementi di conformità e le evidenze oggettive presenti nella sezione "Linee guida" dello standard di funzionamento costituiscono degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate ("sound conclusions", nel testo inglese della decisione 2006/677/CE), che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della definizione, ove necessario, delle raccomandazioni. Gli "elementi di conformità" e le "evidenze oggettive" contenute nel capitolo 1 sono distinti in due fasi temporali: la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio, fermo restando in ogni caso il proseguimento delle attività previste dalle disposizioni vigenti secondo le procedure in essere.

A completamento del documento, sono definiti (capitolo 2) i criteri comuni per la formazione di tutti gli operatori del Cu chiamati all'applicazione delle linee guida, coerentemente con l'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 in materia di formazione continua in medicina.

Sono inoltre definiti (capitolo 3) i criteri generali per lo svolgimento degli audit delle Ac previsti dal regolamento (CE) 882/04, che, attraverso la valutazione del funzionamento delle medesime, assicurerà il loro progressivo adeguamento e miglioramento continuo.

Con il capitolo 4 sono definite le modalità di gestione dell'analisi dell'applicazione dell'accordo finalizzate alla formulazione di proposte per il suo aggiornamento e integrazione, nonché la previsione di una collaborazione solidaristica tra le Regioni e Province autonome mediante l'istituzione di uno specifico Comitato tecnico, in cui sarà presente un rappresentante del Ministero della Salute con funzioni di osservatore.

Formazione e addestramento degli operatori delle Ac

In base al capitolo 2 dell'allegato di cui all'accordo Stato-Regioni, dedicato alla "formazione e addestramento degli operatori delle Ac", *"per l'attuazione del Piano di miglioramento dell'attività di Cu è necessario prevedere uno specifico percorso di formazione e mantenimento nel tempo di una adeguata qualificazione, degli operatori addetti al controllo ufficiale/audit"*.

Le linee guida prevedono un articolato "percorso formativo":

1. un primo percorso destinato a tutti gli operatori coinvolti nel Cu (Ministero, Regione e Asl), per approfondire "gli elementi informativi comuni" e per eseguire tutte le tecniche di controllo previste dall'articolo 10 del regolamento (CE) 882/04;
2. un secondo percorso destinato a coloro che devono svolgere audit sugli Osa, di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) 882/04 e all'articolo 4 del regolamento (CE) 854/04;
3. un terzo percorso per gli auditor che svolgono audit ai sensi dell'articolo 4 (6) del regolamento (CE) 882/04 (vedi definizioni nel capitolo 1).

I contenuti formativi per i tre percorsi sono i seguenti:

- primo percorso (di approfondimento del Pacchetto Igiene) – durata raccomandata di almeno 3 giorni complessivi, per un massimo di 35 partecipanti ad evento; strumenti: lezioni frontali e addestramento in aula. Le tematiche oggetto di formazione sono:
 - regolamento (CE) 882/2004 ed elementi di organizzazione del Servizio sanitario nazionale;
 - metodi e tecniche del controllo ufficiale;
 - tematiche di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) 882/04;
 - altri regolamenti del Pacchetto Igiene;
 - linee guida comunitarie, nazionali e regionali per l'applicazione del Pacchetto Igiene;
 - normativa volontaria richiamata in docu-
- secondo percorso (audit Osa) – durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 35 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo - strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo. Sono previsti approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:
 - regolamenti (CE) 882/2004 e 854/04 ed elementi di organizzazione del Ssn e normativa cogente correlata;
 - metodi e tecniche del controllo ufficiale;
 - tematiche di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) 882/04;
 - altri regolamenti del Pacchetto Igiene che individuano i "requisiti" per l'Osa;
 - linee guida comunitarie, nazionali e regionali per l'applicazione del Pacchetto Igiene;
 - normativa serie ISO 9000, serie ISO 17000 (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e (cenni) alla ISO 17020/17025), serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Globalgap);
 - standard di funzionamento della Ac per la gestione degli audit sugli Osa;
 - addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo;
 - addestramento sul campo (audit sugli Osa);
- terzo percorso (audit Ssn) – durata raccomandata di almeno 5 giorni in aula per un massimo di 25 partecipanti ad evento, più addestramento sul campo – strumenti: lezioni frontali, addestramento in aula e sul campo. Sono previsti approfondimenti specialistici sulle seguenti tematiche:
 - regolamenti (CE) 882/2004 e 854/04, elementi di organizzazione del Ssn e normativa cogente correlata, se non già trattati nei percorsi sopra menzionati);
 - decisione 677/2006/UE;
 - metodi e tecniche del controllo ufficiale (se non già trattato nei percorsi sopra menzionati);

- tematiche di cui all'allegato II, capo II, del regolamento (CE) 882/04 (se non già trattate nei percorsi sopra menzionati);
- altri regolamenti del Pacchetto Igiene che individuano i "requisiti" per gli Osa (se non già trattati nei percorsi sopra menzionati);
- linea guida comunitarie, nazionali e regionali per l'applicazione del Pacchetto Igiene (se non già trattate nei percorsi sopra menzionati);
- normativa serie ISO 9000, serie ISO 17000 (con particolare riferimento rispettivamente alla ISO 19011 e (cenni) alla ISO 17020/17025), serie ISO 22000 e standard di prodotto (BRC, IFS, Global-Gap) (se non già trattati nei percorsi sopra menzionati);
- approfondimenti sullo standard di funzionamento della Ac;
- cenni ai sistemi internazionali di valutazione Oie e Codex;
- addestramento in aula mediante esercitazioni e giochi di ruolo;
- addestramento sul campo (audit su Ac).

Nel capitolo 2 viene anche trattato il tema del mantenimento della competenza che si ottiene assicurando, in un determinato periodo di tempo, che l'auditor effettui un numero minimo di attività di audit e segua un percorso di ulteriore formazione e aggiornamento. Per quanto riguarda gli auditor sugli Osa, il mantenimento della competenza richiede:

- l'esecuzione, in un triennio di almeno 3 audit sugli Osa;
- la formazione/aggiornamento nelle tematiche dei controlli ufficiali e della gestione degli audit, per almeno 24 ore, in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.

Per quanto riguarda gli auditor sul Servizio sanitario nazionale, il mantenimento della competenza richiede:

- l'esecuzione, in un triennio di almeno 2 audit sul servizio sanitario nazionale;
- la formazione/aggiornamento nelle tematiche

che specifiche, per almeno 12 ore, in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla Regione/Ministero.

Sempre nel Capitolo 2, sono inoltre definiti i criteri di equiparazione delle competenze degli auditor già in essere presso le Ac: gli auditor in attività su Osa e Servizio sanitario nazionale, formati nell'ambito di iniziative ministeriali e/o regionali che sono riconducibili allo schema nazionale sopra riportato, non necessitano di seguire il percorso di qualificazione, ma devono seguire le attività di mantenimento delle competenze.

Conclusioni

Il Rcu – i cui precetti, inclusi quelli riguardanti la formazione, diverranno applicabili a partire dal 14 dicembre 2019 – ha introdotto importanti novità in tema di formazione rispetto al Rcu_old (i cui precetti rimangono applicabili fino al 13 dicembre 2019).

In termini generali, ciò è testimoniato dal fatto che la formazione nel Rcu è oggetto di trattazione:

- in 6 considerando (28, 71, 83, 96 e 98) rispetto ai due considerando del Rcu_old (12 e 18);
- in 13 articoli (5, 18, 49, 81, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101, 110, 120) rispetto ai 6 articoli del Rcu_old (6, 32, 42, 46, 50, 51).

Volendo valutare più in dettaglio le differenze tra il Rcu_old e il Rcu, in tema di formazione delle Ac, nelle tavole di concordanza – riportate nelle Tabelle 1, 2 e 3, pubblicate alle pagine 46, 47 e 48 – i precetti del Rcu_old sono allineati a quelli del Rcu. Le differenze tra i requisiti sono messe in evidenza in grassetto.

In sintesi, con riferimento specifico alla formazione, emerge quanto segue:

- l'allargamento/sistematizzazione dell'obbligo della formazione per il personale delle Ac e della Accsb che eseguono i Cu per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'UE o dagli Sm in applicazione della normativa dell'UE nei seguenti settori re-

Tabella 1
**Precetti del Rcu_old, di cui agli articoli da 6 a 46 inclusi,
inerenti alla formazione allineati a quelli del Rcu***

Rcu_Old	Rcu
Articolo 6, lettera a: «formazione adeguata del personale delle Ac, che comprende la formazione sulle tematiche di cui all'allegato II, capo I, se del caso».	Articolo 5, paragrafo 4, lettera a): «Formazione adeguata per il personale delle AC, delle autorità di controllo competenti per il settore biologico e degli organismi delegati».
Articolo 6, lettera b: «aggiornamento continuo ed ulteriore formazione del personale delle Ac, se necessario».	Articolo 5, paragrafo 4, lettere b): «Aggiornamento continuo ed ulteriore formazione del personale delle Ac, delle autorità di controllo competenti per il settore biologico e degli organismi delegati, se necessario».
Articolo 6, lettera c: «capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare (<i>multidisciplinary cooperation</i>) da parte del personale delle Ac».	Articolo 5, paragrafo 5: «Se tra i servizi di un'Ac esiste più di un'unità preposta a eseguire Cu o Aau, devono essere garantiti coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci».
-	Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase: «Le Ac, le autorità di controllo competenti per il settore biologico e gli organismi delegati elaborano e attuano programmi di formazione, al fine di assicurare che il personale che esegue Cu e Aau ufficiali riceva la formazione di cui alle lettere a), b) e c).»
Articolo 26 "Principi generali" del Capo IV "Finanziamento dei controlli ufficiali": «Gli Sm garantiscono che per effettuare i Cu siano resi disponibili adeguati finanziamenti (anche mediante diritti o tasse). Nell'allegato VI "Criteri da prendere in considerazione per il calcolo delle tasse", tra le voci di costo elencate al punto 2 figurano i «costi per il personale addetto ai Cu, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzatura, formazione, costi di viaggio e costi correlati».	Articolo 81 "Costi": «Le tariffe o i diritti che devono essere riscossi in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 79, paragrafo 2, sono determinati sulla base dei costi che devono essere sostenuti, nella misura in cui questi ultimi derivino dai controlli ufficiali in questione. Tra le voci di costo elencate, alla lettera e) figura: «il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti».
Articolo 32, lettera d): «responsabilità dei Euri di condurre corsi di formazione iniziale e avanzata a beneficio del personale dei laboratori nazionali di riferimento e di esperti dei Paesi in via di sviluppo».	Articolo 94, paragrafo 2, lettera e): «Responsabilità dei Euri di condurre corsi di formazione per il personale dei laboratori nazionali di riferimento e, se necessario, di altri laboratori ufficiali, nonché di esperti provenienti da Paesi terzi».
Articolo 42, paragrafo 2, lettera h): «i PcnC contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei Sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, anche in relazione alla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all'articolo 6».	Articolo 110, paragrafo 2, lettera h): «i PcnP contengono informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e degli alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato ufficiale nello Stato membro interessato in ciascuno dei settori disciplinati dall'articolo 1 paragrafo 2, anche in relazione alla formazione del personale delle autorità competenti».
Articolo 46, paragrafo 1: «Esperti della Commissione possono effettuare Cu in Paesi terzi, al fine di verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del Paese terzo alla normativa comunitaria in materia di mangimi e di alimenti e a quella sulla salute degli animali. Tali controlli ufficiali prendono in considerazione, tra l'altro: [...] c) la formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali; [...]».	Articolo 120, paragrafo 1: «Esperti della Commissione possono eseguire controlli in Paesi terzi, al fine di verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del Paese terzo, compresa la certificazione ufficiale e il rilascio di certificati ufficiali, etichette ufficiali, marchi ufficiali e altri attestati ufficiali, a quanto prescritto dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Tali Cu tengono conto, tra l'altro: [...] (lettera c) della formazione del personale dell'Ac del Paese terzo per l'esecuzione dei Cu [...]».

* Le differenze tra i requisiti sono messe in evidenza in grassetto.

Tabella 2

Precetti del Rcu_old inerenti alla formazione, di cui agli articoli da 50 a 51 inclusi, allineati a quelli del Rcu*

<p>Articolo 50 "Sostegno ai Paesi in via di sviluppo", paragrafo 1: «Attraverso atti di esecuzione possono essere adottate e mantenute, fintantoché abbiano effetti comprovati, misure (atte ad assicurare che i Paesi in via di sviluppo siano in grado di conformarsi alle disposizioni del Rcu_old) tra cui (lettera f) la partecipazione del personale dei paesi in via di sviluppo preposto ai Cu ai corsi di formazione di cui all'articolo 51».</p>	<p>Vedi sotto articolo 130 paragrafo 3 del Rcu</p>
<p>Articolo 51, paragrafo 1: «La Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle Ac degli Sm responsabile dei Cu di cui al Rcu_old con l'intento sviluppare un approccio armonizzato ai Cu negli Sm e possono comprendere in particolare una formazione: a) sulla normativa comunitaria in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali; b) sui metodi e sulle tecniche di Cu, come l'audit dei sistemi concepiti dagli operatori per conformarsi alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; c) sui Cu da effettuarsi sulle merci importate nella Comunità; d) sui metodi e sulle tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione dei mangimi e degli alimenti».</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 1: «La Commissione può organizzare attività di formazione per il personale delle Ac e, se del caso, per il personale di altre autorità degli Sm coinvolte nelle indagini sulle possibili infrazioni al Rcu e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2. La Commissione organizza tali attività in collaborazione con gli Sm interessati».</p>
<p>Articolo 51, paragrafo 2: «I corsi di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperti a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei Paesi in via di sviluppo».</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 2: «Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 agevolano lo sviluppo di un approccio armonizzato ai Cu e alle Aau negli Sm. Esse comprendono, ove opportuno, una formazione: sul Rcu e sulla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; sui metodi e le tecniche di controllo pertinenti per i Cu e per le Aau delle Ac; su metodi e tecniche di produzione, trasformazione e commercializzazione».</p>
<p>-</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 3: «Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle Ac di Paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione».</p>
<p>-</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 4: «Le Ac provvedono affinché le conoscenze acquisite tramite le attività di formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nei programmi di formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze».</p>
<p>-</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 5: «La Commissione può organizzare, in collaborazione con gli Sm, programmi per lo scambio tra due o più Stati membri di personale delle Ac che esegue Cu o Aau. Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle Ac da uno Sm all'altro, oppure attraverso lo scambio di personale tra le Ac interessate».</p>
<p>Articolo 51, paragrafo 3: «Norme dettagliate per l'organizzazione di corsi di formazione possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 3».</p>	<p>Articolo 130, paragrafo 6: «La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'organizzazione delle attività di formazione di cui al paragrafo 1 e dei programmi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2».</p>

* Le differenze tra i requisiti sono messe in evidenza in grassetto.

Tabella 3

Precetti del Rcu_old inerenti alla formazione, di cui all'allegato II, capo I, allineati a quelli del Rcu*

Rcu_Old, allegato II "Autorità Competenti", Capo I "Tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali"	Rcu, allegato II "Formazione del personale delle autorità competenti", Capo I "Temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali"
1. Varie tecniche di controllo, come realizzazione di audit, campionamento e ispezione.	1. Differenti metodi e tecniche di controllo, quali ispezione, verifica, screening, screening mirato, campionamento, e analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
2. Procedure di controllo.	2. Procedure di controllo.
3. Normativa in materia di mangimi e di alimenti.	3. Normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
4. Le diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e i possibili rischi per la salute umana nonché, se del caso, per la salute degli animali, delle piante e per l'ambiente.	6. Diverse fasi della produzione, trasformazione e distribuzione e possibili rischi sanitari per l'uomo e, ove del caso, per gli animali o per le piante, possibili rischi per il benessere degli animali, per l'ambiente.
5. Valutazione della non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.	4. Valutazione della non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
6. Pericoli inerenti alla zootecnia e alla produzione di mangimi e di alimenti.	5. Pericoli nel settore della produzione, trasformazione e distribuzione di animali e merci.
7. La valutazione dell'applicazione delle procedure relative ad analisi di rischio e punti critici di controllo (Haccp).	7. Valutazione dell'applicazione delle procedure Haccp e delle buone pratiche agricole.
8. Sistemi di gestione, ad esempio programmi di garanzia della qualità gestiti dalle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti e valutazione degli stessi nella misura pertinente ai requisiti fissati nella normativa in materia di mangimi e di alimenti.	8. Sistemi di gestione, quali i programmi di garanzia della qualità che gli operatori gestiscono e loro valutazione nella misura pertinente alle prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
9. Sistemi ufficiali di certificazione	9. Sistemi ufficiali di certificazione.
10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.	10. Provvedimenti da adottare in caso di emergenza, compresa la comunicazione tra Stati membri e Commissione.
11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.	11. Procedimenti giudiziari e implicazioni dei controlli ufficiali.
12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a test di efficienza, accreditamento e valutazione del rischio che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.	12. Esame di materiale scritto, documenti e altre registrazioni, compresi quelli legati a prove comparative interlaboratorio, accreditamento e valutazione del rischio, che possono essere pertinenti per la valutazione della conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; ciò può comprendere aspetti finanziari e commerciali.
-	13. Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da Paesi terzi.
13. Qualsiasi altro settore, compreso quello della salute e del benessere degli animali, si ritenga necessario per assicurare che i controlli siano condotti conformemente al presente regolamento.	14. Qualsiasi altro settore necessario al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati conformemente al presente regolamento.

* Le differenze tra i requisiti sono messe in evidenza in grassetto.

- lativi a: a) alimenti e sicurezza alimentare; b) emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (Ogm) a fini di produzione di alimenti e mangimi; c) mangimi e sicurezza dei mangimi; d) prescrizioni in materia di salute animale; e) prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; f) prescrizioni in materia di benessere degli animali; g) misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; h) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi; i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; j) uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite; l'obbligo della formazione del personale si estende agli organismi delegati (ex organismi di controllo ai sensi del Rcu_old); infine, in base all'articolo 120 del Rcu, esperti della Commissione – nell'effettuare Cu in Paesi terzi al fine di verificare [...] la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi del Paese terzo alla normativa comunitaria in materia di filiera agroalimentare – prendono in considerazione”, tra l'altro, la formazione del personale per l'esecuzione dei Cu;
- l'obbligo per le Ac, la Accsb e gli organismi delegati di elaborare ed attuare programmi di formazione al fine di assicurare che il personale che esegue Cu e Aau ufficiali riceva una formazione adeguata (aggiornamento ed ulteriore formazione inclusi, se del caso);
 - il compito assegnato alla Commissione di organizzare, in collaborazione con gli Sm interessati, attività formative rivolte non solo al personale delle Ac, ma anche, se del caso, al personale di altre autorità degli Sm coinvolte nelle indagini sulle possibili infrazioni al Rcu e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
 - le Ac provvedono affinché le conoscenze acquisite tramite tali attività di formazione

siano diffuse secondo necessità e adeguatamente utilizzate in attività di formazione del personale delle AC; inoltre nei programmi di formazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del Rcu sono incluse attività di formazione volte alla diffusione di tali conoscenze;

- il compito assegnato alla Commissione di organizzare, in collaborazione con gli Sm, programmi per lo scambio tra due o più Sm di personale delle Ac che esegue Cu o Aau. Tale scambio può avvenire attraverso il distacco temporaneo di personale delle Ac da uno Sm all'altro oppure attraverso lo scambio di personale tra le Ac interessate;
- l'introduzione, nell'allegato II, capo I, del Rcu, di un nuovo tema per la formazione del personale che esegue i Cu e le Aau non espressamente previsto dal Rcu_old relativo alle “Procedure di controllo e requisiti per l'ingresso nell'Unione di animali e merci provenienti da Paesi terzi” (vedi Tabella 3, punto 13, dell'allegato II, capo I, del Rcu); tale tema formativo assume particolare rilevanza viste le importanti modifiche introdotte dal Rcu in materia di ingresso di animali e merci nell'UE;
- l'introduzione, nell'articolo normativo del Rcu, di una serie di articoli per i quali non è possibile stabilire una corrispondenza con l'articolo normativo del Rcu_old e che stabiliscono nuovi requisiti inerenti alla formazione per il personale delle Ac, degli EurI, degli Lnr, dei laboratori ufficiali, dei Centri di riferimento dell'UE; in particolare:
 - articolo 18 “Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano”, di cui alla sezione II “Prescrizioni aggiuntive per controlli ufficiali e altre attività ufficiali in determinati settori”, capo II, titolo II;
 - articolo 49 “Controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri”, di cui alla sezione II “Controlli ufficiali su animali e merci ai posti di controllo frontalieri”, capo V, titolo II;
 - articoli 88 “Firma e rilascio di certificati ufficiali”, di cui al capo VII “Certificazio-

- ne ufficiale”, titolo II;
- articolo 91 “Attestati ufficiali”, di cui al capo VII “Certificazione ufficiale”, titolo II;
 - articolo 95 “Designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali”, di cui al titolo III “Laboratori di riferimento e Centri di riferimento”;
 - articolo 96 “Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali”, di cui al titolo III “Laboratori di riferimento e Centri di riferimento”;
 - articolo 97 “Designazione dei Centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare”, di cui al titolo III “Laboratori di riferimento e Centri di riferimento”;
 - articolo 101 “Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento”, di cui al titolo III “Laboratori di riferimento e Centri di riferimento”.

50

Da quanto sopra, emerge la necessità di adeguare i percorsi formativi ad oggi previsti per

le Ac al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal Rcu; una particolare attenzione andrà dedicata alle attività formative che dovranno essere poste in essere in relazione ai requisiti introdotti dal Rcu ex-novo. Per quanto riguarda le novità introdotte dal Rcu diverse da quelle sopra elencate, si segnalano (elenco non esaustivo):

- la differenziazione tra i CU e le Aau sancita dall’articolo 2 “Controlli ufficiali e altre attività ufficiali” e la applicabilità alle Aau dei soli articoli del Rcu elencati nell’articolo 1(5) del Rcu stesso;
- l’ampia trattazione dei requisiti inerenti alla certificazione ufficiale;
- la definizione del termine attestato ufficiale (articolo 30 “Definizioni”, paragrafo 28) e l’introduzione di specifici precetti in relazione al rilascio di attestazioni ufficiali (articolo 91 “Attestati ufficiali”);
- l’introduzione di specifici obblighi, per gli Stati membri e le autorità competenti, in relazione alla segnalazione di violazioni potenziali o effettive del Rcu (articolo 140 “Segnalazione di violazioni”);



©shutterstock.com

- l'introduzione del diritto – per gli operatori i cui animali o le cui merci sono sottoposti a campionamento, analisi, prove o diagnosi nel contesto di controlli ufficiali – a una controperizia a loro spese; tale diritto consente all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante (ad esempio, quando la prevalenza del pericolo è particolarmente bassa per l'animale o merce in questione, o la sua distribuzione particolarmente scarsa o discontinua per valutare la presenza di organismi nocivi soggetti a quarantena o, a seconda del caso, eseguire analisi microbiologiche (articolo 35 "Controperizia");
- l'introduzione di specifici e dettagliati obblighi per gli operatori in relazione all'esecuzione di Cu o di Aau da parte delle Ac (articolo 15 "Obblighi degli operatori");
- l'organizzazione ed effettuazione da parte delle autorità competenti di audit dei laboratori ufficiali da esse designati (articolo 39 "Audit dei laboratori ufficiali") e dei laboratori nazionali di riferimento (articolo 10 "Designazione dei laboratori nazionali di riferimento", paragrafo 2); tali audit sono eseguiti con regolarità e in qualsiasi momento in cui le Ac ritengano necessario eseguire un audit, salvo che ritengano tali audit superflui considerata la valutazione di



accreditamento di cui all'articolo 37 "Designazione dei laboratori ufficiali", paragrafo 4, lettera e);

- il rating degli operatori (definito come "una classificazione degli operatori fondata sulla valutazione della loro corrispondenza ai criteri di rating", articolo 3 "Definizioni", paragrafo 31 del Rcu) di cui all'articolo 11 "Trasparenza dei controlli ufficiali", paragrafi 2 e 3;
- le azioni in caso di sospetta non conformità da intraprendere da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 137 "Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione", paragrafo 2;
- l'accento posto sul contrasto alle pratiche fraudolente e ingannevoli in violazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare; a tal fine, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti dovrebbe tenere debitamente conto dei potenziali rischi e della probabilità che vi siano pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare (articoli 1, 65, 73, 97, 98, 102, 121 e 139).